



Pescara, 23/04/2019

---

alla cortese attenzione delle s.s.

del Campionato Over 40

---

**Oggetto : Comunicato Ufficiale n° 32/bis del 23/04/2019**

**Ricorso della s.s. Pescara Smile relativo alla gara Pescara Smile – Enzo  
Laurenzio del 17/04/2019**

La s.s. Pescara Smile, nella persona del suo Presidente Cocchini Andrea, in data 18/04/2019, segnalava, tramite e-mail, la presenza di un giocatore della Enzo Laurenzio, individuato con il numero 92, che prendeva parte alla gara in oggetto di reclamo, pur non essendo iscritto in distinta.

Dal referto del direttore di gara risultava, in effetti, che al 22' del secondo tempo, il numero 92 dell'Enzo Laurenzio sostituiva il numero 3, ed il numero 92 non esiste sulla distinta dell'Enzo Laurenzio.

La s.s. Cral Angelini (Enzo Laurenzio) controdeduceva che si trattava solamente di un errore di trascrizione di numero, poiché i loro atleti hanno un numero fisso personale, ed il numero 92 corrisponde al tesserato Di Giampaolo Domenico, presente sulla distinta ma con il numero 20, lo stesso del tesserato Pineto Marco, quindi un errore palesemente evidente, che l'arbitro avrebbe potuto e dovuto riscontrare , prima della partita, se avesse fatto l'appello con la distinta, cosa non avvenuta.

Verificato nell'archivio dati UISP, che in effetti il Sig. Di Giampaolo Domenico, in tutte le distinte, da ottobre ad oggi, viene identificato con il numero 92, appurato da colloquio verbale con il direttore di gara, che lo stesso aveva controllato attentamente i documenti d'identità e le tessere UISP, che corrispondevano perfettamente ai soggetti inseriti in distinta, ma non aveva verificato contemporaneamente, che i numeri di maglia corrispondessero a quelli segnalati in distinta, cosa inspiegabile, ma da lui stesso ammessa.



In base a quanto sopra, il Giudice Unico di 1<sup>a</sup> Istanza, decide :

- 1) Di omologare la gara Pescara Smile – Enzo Laurenzio con il risultato di 0 – 1 acquisito sul campo, poiché non si è ravvisato alcun dolo
- 2) Di comminare alla s.s. Cral Angelini (Enzo Laurenzio), in base all'articolo 188, l'ammenda di euro quindici (15,00)
- 3) Di comminare al direttore di gara, per non aver adempiuto diligentemente all'articolo 73, in base all'articolo 127 del Regolamento Tecnico Nazionale, l'interdizione dall'attività fino al 17/05/2019.

Si invia copia di questa sanzione al responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, affinché ne dia notizia al diretto interessato.

Il Coordinatore Provinciale della  
UISP Lega Calcio di Pescara  
Vincenzo Maselli